



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2021, proposto da
Aerolinee Siciliane S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bartoli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego n. 5303 in data 5 ottobre 2021 di un'area tecnico-operativa in favore
della ricorrente presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Si osserva quanto segue: a) con la nota n. 5303 in data 5 ottobre 2021 la S.A.C.

S.p.A. ha rappresentato che la richiesta dalla ricorrente in data 14 settembre 2021 era “in fase di valutazione”, precisando, tuttavia, che “gli spazi aeroportuali” erano, “al momento, limitati” e che “era in fase di avvio un progetto di riqualificazione di alcune aree destinate ad uffici operativi e magazzini all’interno del sedime aeroportuale air side”; b) la S.A.C. S.p.A. ha anche precisato che venivano sottoposte all’ENAC le sole richieste di subconcessione “in favore di società che” avessero “già le autorizzazioni necessarie ad operare in ambito aeroportuale”; c) come risulta da quanto esposto, nonché dall’inciso finale - “restiamo in attesa di quanto necessario al fine di istruire compiutamente la Vostra richiesta” - la citata nota n. 5303 in data 5 ottobre 2021 presenta natura soprassessoria; d) in conseguenza, il presente ricorso, indipendentemente dalla sua natura formale, sembra doversi qualificare come giudizio avverso il silenzio amministrativo (art. 117 c.p.a.); e) non può ritenersi esclusa la possibilità di richiedere tutela cautelare nell’ambito dei cosiddetti riti speciali, a nulla rilevando che per la loro definizione sia comunque contemplata una procedura particolarmente sollecita; f) il termine ordinario (trenta giorni) per la conclusione del procedimento è ormai scaduto, sicché il ricorso, notificato in data 27 ottobre 2021, appare, all’esito di una preliminare delibazione, ritualmente proposto; g) la S.A.C. ha effettuato un generico riferimento al “progetto di riqualificazione” di cui si è detto; h) secondo quanto affermato dalla ricorrente nella nota in data 12 ottobre 2021 (allegato 004 al ricorso nella numerazione del sistema NSIGA), l’ENAC avrebbe affermato che, al fine di ottenere la certificazione di operatore aereo, “risulta indispensabile e propedeutico rappresentare nei manuali piante, contratto di assegnazione di area tecnico-operativa nella base di armamento al fine di poter ivi depositare tools, ricambi per la manutenzione dei veicoli esercitati, nonché area di briefing per gli equipaggi”; i) la propedeuticità dell’assegnazione di un’area, secondo quanto ritenuto dalla ricorrente, risulterebbe anche dalle previsioni di cui ai Regolamenti CE n. 216/2008, CE n. 1008/2008 e UE n. 965/2012; l) nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non appare di particolare pregiudizio per l’Amministrazione

resistente la concessione della misura cautelare indicata nel proseguo, tenuto conto della necessità di garantire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi che interessino iniziative di natura imprenditoriale, avuto riguardo alla particolari difficoltà che caratterizzano il sistema economico nel presente contesto emergenziale; m) occorre, quindi, disporre che la S.A.C. S.p.A. definisca il procedimento avviato dalla ricorrente nel termine di sette giorni, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore, argomentando in modo puntuale in ordine all'eventuale indisponibilità di aree e chiarendo in particolare: - in cosa consista esattamente il "progetto di riqualificazione di alcune aree destinate ad uffici operativi e magazzini all'interno del sedime aeroportuale air side", con specifico riferimento alle aree aeroportuali che risulterebbero interessate e indicando quali atti siano già stati adottati al riguardo; - come si concili l'affermazione secondo cui le subconcessioni sono rilasciate solo "in favore di società che abbiano già le autorizzazioni necessarie ad operare in ambito aeroportuale" con quanto riferito dalla ricorrente in ordine al diniego dell'autorizzazione da parte dell'ENAC in quanto risulterebbe, invece, propedeutica l'assegnazione di un'area aeroportuale ove operare.

La camera di consiglio per la decisione collegiale sull'istanza cautelare viene fissata per la data del 17 novembre 2021.

P.Q.M.

1) accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e ordina alla S.A.C. S.p.A. di definire il procedimento avviato dall'interessata con nota in data 14 settembre 2021 secondo quanto indicato nella parte motiva della presente decisione; 2) fissa per la decisione collegiale sull'istanza cautela la camera di consiglio del 17 novembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 28 ottobre 2021.

Il Presidente
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO